



22 LUG. 2021
21074/21

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 13451/2016

SEZIONE LAVORO

Cron. 21074

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GUIDO RAIMONDI - Presidente - Ud. 11/02/2020
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere - PU
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LEO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13451-2016 proposto da:

LANDI JONATAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINA CAPPONI;

- **ricorrente** -

contro

2020

489

ATI-FIERA SCANDICCI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI
IMPRESA;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 696/2015 della CORTE D'APPELLO

di FIRENZE, depositata il 25/11/2015 R.G.N.172/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2020 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato BOMBOI SAVINA per delega verbale
Avvocato COSSU BRUNO.



g

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 696/2015, pubblicata il 25.11.2015, ha respinto il gravame interposto da Jonatan Landi, nei confronti della ATI-Fiera Scandicci Associazione Temporanea di Impresa (d'ora in avanti ATI-Fiera Scandicci), avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 918/2014, depositata il 3.10.2014, con la quale era stato rigettato il ricorso del lavoratore diretto ad ottenere la dichiarazione di responsabilità della ATI-Fiera Scandicci per le conseguenze pregiudizievoli allo stesso derivate dall'infortunio occorsogli in data 23.9.2008, durante l'allestimento di uno *stand* posto nella Piazza del Duomo di Prato, ed altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa dell'evento e non indennizzati dall'INAIL.

La Corte di merito, per quanto ancora in questa sede rileva, ha osservato che <<l'attore nel ricorso introduttivo di primo grado (come pure nel corso del libero interrogatorio davanti al Tribunale) ha univocamente affermato di essersi procurato la lesione che lamenta a causa dell'urto con uno dei ganci che avrebbero sostenuto un contenitore utilizzato per movimentare a mezzo di una gru alcuni tubi..., gancio che si sarebbe staccato dalla catena che lo collegava alla gru colpendolo violentemente al volto>>; e che, come <<correttamente rilevato dal primo

giudice, l'azione allegata in ricorso come lesiva non ha trovato riscontro nell'istruttoria svolta nel corso del giudizio>>, data anche <<l'effettiva difformità tra le modalità di esecuzione della prestazione del ricorrente nella concreta situazione di fatto, quali emerse in giudizio, e la dinamica dell'evento descritta nel ricorso di primo grado, e la difformità relativa, non a qualche dettaglio, ma specificamente all'azione affermata come produttiva del danno, così essendo rimaste indimostrate anche le violazioni delle regole prevenzionali imputate all'appellata>>.

Per la cassazione della sentenza Jonatan Landi ha proposto ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 del codice di rito.

La ATI-Fiera Scandicci non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo si denuncia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la <<>nullità della sentenza per avere la Corte d'Appello ritenuto, in violazione dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., che non sia consentito al giudice pronunciare sulla domanda, sulla base di una ricostruzione dei fatti (nel caso di specie riguardanti la dinamica dell'infortunio) così come emergenti dall'istruttoria svolta, autonoma rispetto a quella prospettata dal ricorrente>>, e si assume che la decisione impugnata sarebbe manifestamente errata <<laddove ha fatto discendere la

3



reiezione della domanda dalla mera diversità tra la ricostruzione dell'infortunio dedotta nel ricorso introduttivo e quella emersa all'esito dell'istruttoria>>, mentre <<tale diversità non appare affatto decisiva, dal momento che la stessa riguarda solo il profilo della dinamica dell'incidente che ha prodotto le lesioni, ma non è tale da importare una modifica della domanda, posto che non risultano in alcun modo mutati né il *petitum* né la *causa petendi*>>.

2. Con il secondo motivo si censura, <<in subordine>>, la <<violazione degli artt. 2087, 1218 e 2697 c.c.>>, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e si lamenta che <<l'errore nel quale è incorsa la sentenza impugnata sia quello denunciato con il motivo precedente, e cioè che alla Corte fosse precluso l'esame della fondatezza della domanda con riferimento ad una dinamica dell'infortunio diversa da quella dedotta nel ricorso>> ed altresì che, dal momento che <<nella sentenza impugnata si leggono una serie di rilievi riferibili alla dinamica dell'infortunio come poi accertata (e cioè che il ricorrente non aveva fornito "alcuna specifica allegazione" in ordine "ai profili di concreta nocività" dell'ambiente, "alla formazione che sarebbe stata in effetti necessaria e sufficiente per impedire l'evento" e più in generale alle norme prevenzionali asseritamente violate), gli stessi devono ritenersi espressi *ad abundantiam* e, quindi estranei alla *ratio decidendi*>>.



1.1; 2.2; I due motivi (il secondo dei quali, peraltro, formulato <<in subordine>>) – da trattare insieme, perché connessi – non

sono fondati. Motivatamente, infatti, i giudici di secondo grado, sulla scorta del materiale probatorio acquisito, hanno osservato che il Landi, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – ed altresì durante il libero interrogatorio dinanzi al Tribunale –, <<aveva univocamente affermato di essersi procurato la lesione che lamenta a causa dell'urto con uno dei ganci che avrebbero sostenuto un contenitore utilizzato per movimentare a mezzo di una gru alcuni tubi; gancio che si sarebbe staccato dalla catena che lo collegava alla gru colpendolo violentemente al volto>>, ma che tale dinamica non è stata suffragata dagli elementi delibatori assunti nel corso dell'istruttoria, poiché l'unico teste escusso ha, invece, <<riferito di avere visto l'appellante piegarsi e quindi, nell'atto di rialzarsi, urtare contro una sbarra che era trasportata a mano da un altro dipendente>>.

Pertanto, deve affermarsi, in linea con gli arresti giurisprudenziali di legittimità, che il Landi abbia posto in essere una condotta abnorme, consistita nel piegarsi, senza stare attento alla sbarra che aveva di fronte, <<contro la quale ha urtato>>. Per la qual cosa, i giudici di seconda istanza hanno condivisibilmente concluso che non può affermarsi, in carenza di delibazione al riguardo, la responsabilità datoriale, non essendovi certezza sulle modalità di svolgimento dei fatti per cui è causa.

Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che <<la condotta del lavoratore può comportare esonero totale dell'imprenditore da ogni responsabilità, quando presenti i caratteri di esorbitanza, così da porsi come causa



esclusiva dell'evento>> (cfr., tra le molte, Cass. nn. 19494/2009; 9698/2009) e la domanda sia carente, come nella fattispecie, di qualsiasi specifica allegazione anche circa la formazione che sarebbe stata necessaria ad impedire l'evento verificatosi.

3. Per tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato.

4. Nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità, poiché la ATI-Fiera Scandicci Associazione Temporanea di Impresa è rimasta intimata.

5. Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, 11 febbraio 2020

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Giuseppina Leo

Il Presidente

Dott. Guido Raimondi



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

